

Il ricorso contro la maggiorazione dell'addizionale proposto dall'avvocato Mancini sarà discusso il 24 ottobre

# Irpef e debito sanitario, la parola passa alla Consulta



Franco Mancini

CAMPOBASSO. Dopo due anni torna di forte attualità il ricorso presentato dall'avvocato Franco Mancini alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (Pres. Giuseppe Di Nardo, Giudici Luigi Catelli ed Angelo Marolla), che ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità avanzate nel ricorso presentato dal professionista molisano.

I profili di illegittimità costituzionale sollevati riguardano l'art.2, comma 86, della Legge n. 191/2009, e l'art. 6, c. 10, del D. Lgs. n. 68/2011, che hanno previsto l'applicazione automatica dell'aliquota massima delle addizionali regionali all'Irpef, nelle regio-

ni che non rispettino gli obiettivi fissati nei piani di rientro dal deficit sanitario.

"Le norme sono state indubiate di incostituzionalità - afferma in una nota Mancini - in quanto contrastanti con gli articoli 53, 97 e 24 della Costituzione, e quindi con i principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con il diritto di difesa. In riferimento all'art. 53, è stata lamentata l'assenza di nesso causale tra lo stato di salute dei bilanci sanitari e la capacità contributiva dei singoli residenti."

In merito all'art. 97, l'avv.

Mancini ha obiettato che l'applicazione in via automatica dell'addizionale regionale con aliquota massima non risponde a criteri di logicità e di perequazione, identificandosi in un requisito di fatto - il mancato raggiungimento di specifici obiettivi nel solo ambito sanitario - scelto arbitrariamente, in assenza di motivazioni obiettive, ragionevoli ed imparziali.

In relazione all'art. 24 Cost., il legale ha eccepito che, nella fattispecie, il contribuente non ha la concreta e compiuta possibilità di contrastare la legittimità e la fondatezza della pretesa, in quanto non dispone di

alcuno strumento per verificare la fonte dell'obbligazione tributaria, ovvero l'effettività del mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro.

La pertinenza delle doglianze è stata già riconosciuta da autorevoli giuristi costituzionalisti, come il Prof. Emerito Enrico De Mita, con un editoriale pubblicato su Il Sole 24 Ore.

L'avv. Francesco Mancini avrà per controparti l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Campobasso e la Regione Molise, difese e rappresentate ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

"La questione al vaglio

del Giudice delle Leggi - afferma infine Mancini - è di grande importanza per i contribuenti molisani (e per quelli di altre regioni, come la Campania e la Calabria che, in anni precedenti, si sono trovati nelle medesime condizioni), dal momento che l'eventuale riconoscimento dell'incostituzionalità delle suddette leggi comporterà il diritto a rimborso delle maggiori somme versate in attuazione delle relative prescrizioni."